

CONVENZIONE

tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA (di seguito denominata “Università”), partita I.V.A. e C.F. 00177050432 con sede legale a Macerata (MC), in Via Crescimbeni 30/32, nella persona del Rettore *pro-tempore* Prof. Francesco Adornato nato a Cittanova (RC) il 18.1.1952, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica nella medesima sede e autorizzato alla stipula del presente atto giusto D.R. n. 46 del 9 febbraio 2018,

e

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASCOLI PICENO (di seguito denominato “Ordine”), con sede a ASCOLI PICENO (AP), in Piazza Serafino Orlini n.1, nella persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Tommaso Pietropaolo, nato a Reggio Calabria (RC) il 22.06.1948, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima sede, partita I.V.A. 80005350444 e C.F. 00496570441.

PREMESSO

che gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), prevedono la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

che il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto che disciplina l'“*Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari*”;

che la Convenzione Quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di Giurisprudenza delinea una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed a consentirne l'applicazione da parte delle Università e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, anche sulla base di ulteriori convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge medesima;

che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 14 dicembre 2017 con propria deliberazione ha approvato lo schema di Convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;

che il Senato accademico in data 23 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione degli atti convenzionali con il predetto Ordine;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione

forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. La presente convenzione è conclusa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, con l'Università degli Studi di Macerata presso la quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituito presso l'Università degli Studi di Macerata;
- f) "Università": Università degli Studi di Macerata ove è attivo il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- e) "CFU": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Requisiti per l'anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Per essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio lo studente deve presentare al Consiglio dell'Ordine la domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge. La domanda deve essere corredata:

- a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 3 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;
 - b) da fotocopia del libretto universitario;
 - c) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - d) dall'indicazione del tutor accademico, designato dal Presidente del corso di Giurisprudenza e scelto tra i docenti afferenti alla classe, nel caso in cui le Parti della presente Convenzione avranno definito le forme di collaborazione e coordinamento previste dai co. 3 e 4 della convenzione quadro.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e provvede a trasmettere senza indugio i nominativi degli studenti ammessi al tirocinio al referente amministrativo del Corso di laurea in Giurisprudenza, presso la Unità organizzativa Didattica e studenti del Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
6. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando l'interessato non provveda a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti entro sessanta giorni dal conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.
8. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui le Parti della presente Convenzione avranno definito le forme di collaborazione e coordinamento previste dai co. 3 e 4 della convenzione quadro, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 7

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni, avrà effetto dal momento della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata con espresso accordo tra le parti.

Articolo 8

Referenti della convenzione

1. L'Università designa quale referente della presente convenzione il Presidente del Corso di laurea in Giurisprudenza.
2. L'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno designa quale referente della presente convenzione l'Avv. Raffaella Cardola, Consigliere dell'Ordine, con studio in S. Benedetto del Tronto, Via C. Gabrielli n. 56/a.

Articolo 9

Imposta di bollo e registrazione

1. La presente convenzione, redatta in duplice esemplare ad unico effetto sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
2. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari ad euro 16,00 verrà assolta dall'Università.

Articolo 10

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

Macerata, 7 marzo 2018

Università degli Studi di Macerata

Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

Il Presidente

Avv. Tommaso Pietropaolo